

NOVITA' CON LA RIFORMA DELL'OCM: DALLE DOC, DOCG E IGT ALLE DOP E IGP

Luigi Bavaresco ¹⁾, Michele Zanardo ²⁾

¹⁾ CRA – Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV), ²⁾ MiPAAF, Comitato Vini, Roma

Per meglio comprendere il significato e la portata della nuova OCM vino, che riguarda i Paesi dell'UE, è necessario contestualizzarla, metterla cioè in rapporto a quelli che sono i tratti salienti del sistema vino a livello internazionale: un surplus strutturale ed una concentrazione dell'offerta; una caduta di consumi nei paesi tradizionalmente produttori; un aumento di consumi nei paesi dell'estremo oriente; una aggressiva politica commerciale (export) dei paesi produttori del nuovo mondo.

Il tutto si situa all'interno di un contesto generale che ha come elementi fondamentali una sensibilità sempre maggiore del consumatore alla sostenibilità delle produzioni agricole ed alle valenze salutistiche del cibo (e delle bevande), il cambiamento climatico, il nuovo rapporto tra scienza e società e, in questi ultimi anni, la crisi economica.

Dando per scontate le intenzioni positive del legislatore nell'approntare questa riforma, bisogna ricordare che gli interventi predisposti vanno ad incidere solo su una parte del complesso sistema vino che è costituito dall'interazione (che dovrebbe essere virtuosa in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale) tra elemento normativo, produttivo (di campo e cantina) e di commercializzazione.

Soffermandoci alla parte della riforma che riguarda la classificazione dei vini in base all'origine, bisogna prima definire che cosa sia l'origine e come questo concetto si sia evoluto nel tempo.

La prima vite (selvatica) comparve sulla faccia della terra circa 70 milioni di anni fa, mentre la forma primordiale di *Vitis vinifera* si sviluppò nella zona transcaucasica, corrispondente all'attuale Georgia e Armenia. Si ritiene che l'agricoltura ebbe inizio circa 10.000 anni fa', mentre la domesticazione della vite avvenne circa 6.000 anni fa, nell'Asia anteriore. Un importante reperto archeologico che testimoniava la produzione di vino (circa 5.400 anni a.C.) fu scovato nell'Iran nord-occidentale dall'americano Mc. Govern (nel 1996), il quale notò nei resti di una casa, delle giare di coccio contenenti una polvere che, una volta analizzata, rivelò la presenza di sali di acido tartarico e resina di terebinto; si trattava di indizi molto pesanti che fecero pensare subito al vino, visto che l'acido tartarico è tipico dell'uva e quella resina veniva usata per conservare il vino.

Dalla zona originaria transcaucasica la vite si diffuse poi verso oriente, verso il meridione e verso occidente, venendo coltivata per la produzione di vino che normalmente assumeva il nome del luogo dove l'uva era stata ottenuta. Ciò avvenne nell'antichità in Armenia, in Persia, in Egitto, presso i Fenici, in Israele, in Grecia, nella penisola italiana. A questo proposito è significativo come i Romani, pur coltivando un numero elevato di vitigni, usassero dei nomi geografici per denominare i loro vini, quali ad esempio "Falernum", "Pompeianum", "Mamertinum", ecc. Il "Falernum", nome che corrisponde a quello di un villaggio, è la denominazione romana più famosa, già delimitata e descritta nel 77 d.C., secondo quanto riportato da Plinio il Vecchio nella sua opera *Naturalis Historia*.

Proseguendo nella storia molti altri esempi di denominazioni di origine si sono susseguiti, come quelle citate da Andrea Bacci (archiatra di papa Sisto V) nel suo libro *De Naturali Vinorum Historia* (1596), dove ne ricorda una quarantina, per arrivare nel 1700 con il Porto ed il Chianti classico e nel 1800 con i cru di Bordeaux e Borgogna.

In Italia la prima legislazione sulle denominazioni di origine risale al 1963, quando fu emanata la legge 930, che istituì le DOC – DOCG.

Nel 1992 quella legge venne soppiantata dalla 164, la quale apportava importanti modifiche rispetto alla precedente, quali ad esempio:

- l'introduzione di una nuova categoria di vini, quelli a IGT-Indicazione Geografica Tipica, definita come "nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva";
- la definizione di denominazione di origine (DOC e DOCG): "la D.O. è rappresentata dal nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani".

La qualità, quindi, veniva concepita in senso moderno, come "qualità globale", che comprendeva tre fattori di grande rilievo: l'origine; la qualità intrinseca innata (naturale, proveniente dall'agrosistema viticolo) ed acquisita (dai fattori umani e tecnologici); la genuinità o purezza (assicurata dai controlli chimico-organoleptici).

Nel 2010 la 164/92 è stata riformata dal Decreto Legislativo 61/2010, il quale aveva come obiettivi quelli di adeguare la normativa italiana ai nuovi disposti comunitari e di semplificare le procedure, alla luce dell'esperienza maturata in 17 anni di applicazione della legge precedente.

Di seguito si riportano solo gli aspetti legati alla classificazione dei vini, al riconoscimento ed alla loro protezione, tralasciando altri aspetti legati alla semplificazione .

Con il 1 agosto 2009 ha preso avvio la seconda fase di applicazione della nuova OCM vino come previsto dal Reg. 479/2008 (regolamento poi confluito nell'OCM, Reg. CE 1234/2007, unica con il Reg. CE 491/2009). Questa seconda fase, che segue la prima avviata nel 2008, e relativa ai piani di sostegno, riguarda pratiche enologiche, registri e classificazione dei vini.

Sino al 31 Luglio 2009 la classificazione Italiana si basava sulle definizioni della Legge 164/92 e sulle disposizioni previste dal Reg. CE 1493/99. Quest'ultimo regolamento riuniva le sigle DOC e DOCG nella famiglia dei V.Q.P.R.D. (Vini di Qualità prodotti in Regioni Determinate) e lasciava gli IGT nella categoria dei Vini da Tavola comprendendo fra questi i Vini da Tavola Rossi, i Vini da Tavola Bianchi, i Vini da Tavola Rosati ed i vini ad IGT appunto.

Il Reg. 491/09 all'Articolo 118 ter (ex art. 34 Reg. CE 479/08) introduce, a livello comunitario delle nuove categorie di denominazioni, uniformando, dal punto di vista delle indicazioni di provenienza di carattere geografico, i vini agli altri prodotti agroalimentari. Il Regolamento ed anche il D. Lgs. 61/2010 hanno adottato quindi le seguenti definizioni:

- **DOP (Denominazione di origine)** è: " *il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare il prodotto di cui all'art. 118 bis (prodotti vitivinicoli, ndr), conforme ai seguenti requisiti: qualità e caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali ed umani; le uve provengano esclusivamente dalla zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica; è ottenuto da Vitis vinifera.* "

Le analogie rispetto a quanto proposto dalla vecchia 164/92 per le DOC e DOCG sono evidenti.

- **IGP (Indicazione Geografica)** è: " *indicazione che si riferisce a una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare il prodotto di cui all'art. 118 bis, conforme ai seguenti requisiti: possiede notorietà caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona geografica, le uve sono per almeno l'85% provenienti da detta zona, la sua produzione avviene in detta zona, è ottenuto da Vitis Vinifera o un incrocio di essa con altro genere Vitis* "

In questo caso la definizione di IGP esprime alcune novità rispetto al concetto di IGT Italiano, indicando come i presupposti per l'impiego del "marchio" siano subordinati a delle peculiarità: notorietà, caratteristiche e produzione (intendasi anche vinificazione) devono essere legate alla zona.

Oltre ai vini con le Menzioni Geografiche la comunità europea ha inserito altre “classificazioni” ed, in particolare, ai fini dell’etichettatura si individuano i seguenti prodotti:

Vini varietali: Vini che portano in etichetta il nome della varietà di uva da cui sono stati ottenuti ed eventualmente l’annata di produzione. Non ci sono specifiche regole se non che l’85% della partita costituente provenga dalla varietà indicata e dall’annata di produzione indicata.

Dalla possibilità di indicare le varietà in etichetta vengono escluse:

- Varietà che richiamano nel nome un riferimento geografico di una denominazione (esempio Prosecco, Montepulciano ecc.)
- Varietà di vite che sono parte integrante di una DOP o una IGP (Barbera d’Asti, Verdicchio dei Castelli di Jesi ecc.)
- Varietà che impegnano superfici esigue di coltivazione: in questo caso il regolamento comunitario demanda allo Stato Membro la possibilità di escludere le varietà che hanno un investimento in superficie inferiore ad una certa percentuale rispetto al potenziale viticolo nazionale, oltre alla possibilità di differenziare le liste da escludere per spumanti e vini tranquilli

Alla luce di queste considerazioni il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emesso il DM 23/12/2009, dove sono individuate le varietà che possono essere indicate nell’etichettatura dei Vini Varietali. Esse sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah. I vini spumanti generici possono invece impiegare tutte le varietà coltivabili in Italia ad esclusione di quelle oggetto di tutela legata ad una denominazione.

Vini: In sostanza questa categoria sostituisce i Vini da Tavola che hanno interessato il Nostro panorama enologico sino ad ora. Essi possono essere Vini Bianchi, Vini Rossi, Vini Rosati, Vini Frizzanti, Vini Spumanti, Vini spumanti di Qualità, Vini spumanti di Qualità del tipo Aromatico, Vini Liquorosi, Vini da uve Stramature, Vini da uve Appassite.

È importante capire quali sono le novità e quale deve essere l’approccio alle nuove definizioni

- La classificazione Comunitaria viene modificata, ma le sigle “Nazionali” rimangono invariate: Art. 118 duovicies (ex Art. 54 comma 1 Reg. CE 479/08): *“Le menzioni tradizionali nazionali potranno essere utilizzate per indicare che il prodotto reca una DOP o IGP”*. Pertanto tali Menzioni corrispondono alle specifiche tradizionali Nazionali di cui alla preesistente normativa comunitaria che per l’Italia sono: DOCG, DOC, Vino dolce naturale, IGT, Vin de Pays, Landwein. È quindi evidente che quanto disposto dalla Norma comunitaria conferma che le sigle DOC e DOCG possono essere utilizzate per definire che un vino reca una DOP e la sigla IGT può essere utilizzata per definire che un vino reca una IGP. È altrettanto evidente che le sigle nazionali possono sostituire in etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli le sigle comunitarie, per cui i vini con nome geografico, ai fini della designazione e della presentazione non cambia assolutamente nulla.
- Sparisce invece la categoria dei vini da Tavola, che è sostituita, come si specificava pocanzi, dai Vini e dai Vini Varietali
- Per gli IGT è stato necessario inserire la zona di Vinificazione delle uve che non era obbligatoria. Per assolvere a questa incombenza il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emesso il DM 24/07/2009 definendo come area di vinificazione la zona di produzione delle uve. Sfruttando le deroghe previste dalla normativa Comunitaria, comunque, sino al 31/12/2012 la vinificazione può essere eseguita fuori zona salvo che i disciplinari non prevedano misure maggiormente restrittive.

- Ai fini della certificazione delle produzioni sarà necessario dotarsi di un piano di controlli per le IGT/IGP sulla scia di quanto attuato per le DOC. Il piano dei controlli delle IGT è attualmente in capo al ICQRF che lo gestisce con sistema di controllo a campione.
- Nuova procedura di riconoscimento o di modifica delle denominazioni DO ed IGT:
 - Possono presentare domanda le associazioni di produttori o in casi eccezionali anche i singoli produttori
 - Per le nuove DO (pratiche presentate dopo il 31/7/2009) c'è una procedura preliminare di riconoscimento nazionale (Comitato Vini) e successiva procedura in Commissione Europea. In sostanza per il riconoscimento o la modifica dei disciplinari viene avviata la procedura in due fasi (esame preventivo Nazionale ed approvazione successiva comunitaria) come già previsto per tutti gli altri prodotti DOP ed IGP alimentari.
 - Per le DOC ed IGT esistenti c'è il riconoscimento automatico della UE, con inserimento nel registro comunitario (i disciplinari devono arrivare all'UE entro il 31/12/2011).

La Comunità Europea ha inoltre previsto dei livelli di protezione sull'uso delle Denominazioni:

- 1) GEOGRAFICO: area geografica (Asti, Modena, Chianti ecc...) o menzione componente fondamentale della denominazione (Brunello di Montalcino). La tutela geografica non permette che alcuna denominazione diversa possa impiegare riferimenti che inducano a pensare a detta denominazione.
- 2) VARIETALE: varietà che è parte integrante della Denominazione (esempi: Verdicchio dei Castelli di Jesi, Barbera d'Asti ecc...) In questo caso si definisce che la varietà collegata al riferimento geografico possa impiegata in altri disciplinari solo se collegata ad altro nome geografico (esempio Verdicchio di Matelica, Piemonte Barbera ecc..)
- 3) MENZIONE TRADIZIONALE: indicazione specifica per tradizionalità (esempio Recioto, Amarone ecc... Allegato XII Reg. CE 607/09). Queste menzioni sono state elevate al primo livello di tutela, significando che la protezione sulla riconosciuta tradizionalità delle pratiche legate ad una tipologia di prodotto sono oggetto di particolare attenzione da parte della Comunità.